SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 novembre 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2007, recante il regolamento per il riordino degli organismi previsti da leggi o regolamenti operanti presso il Ministero dell'interno, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2007, recante il riordino degli organismi istituiti da fonte diversa dalla legge operanti presso il Ministero dell'interno, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono prorogati gli organismi collegiali ritenuti utili ai sensi del comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 233 del 2006;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sia ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2010, registro n. 12, foglio n. 34, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Ritenuto di non procedere alla proroga del Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, della Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia e del Collegio arbitrale di disciplina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, art. 1, comma 1, lettere *a)*, *l)* e *ff)*;

Ritenuto di soprassedere, altresì, alla proroga della Consulta per l'Islam italiano, della Commissione esaminatrice per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato in servizio in Valle d'Aosta e del Comitato di supporto all'osservatorio permanente dei fenomeni di estorsione e usura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, art. 1, comma 1, lettere *b)*, *e)* e *i)*;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel biennio 2007/2009, presentate dai restanti organismi, prima delle rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 per le quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio in quanto indispensabili per la funzionalità del Ministero dell'Interno o comunque strettamente correlate all'efficiente svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza nei settori di competenza dello stesso;

Rilevata, dunque, la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero dell'interno;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi sottoelencati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2007

e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (art. 1, comma 1, lettera *b)*;

b) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 1, comma 1, lettera *c)*;

c) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 1, comma 1, lettera *d)*;

d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 1, comma 1, lettera *e)*;

e) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (art. 1, comma 1, lettera *g)*;

f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'art. 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 1, comma 1, lettera *f)*;

g) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (art. 1, comma 1, lettera *h)*;

h) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 (art. 1, comma 1, lettera *m)*;

i) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 (art. 1, comma 1, lettera *n)*;

l) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (art. 1, comma 1, lettera *o)*;

m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (art. 1, comma 1, lettera *p)*;

n) Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento professionale, di cui all'art. 26, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (art. 1, comma 1, lettera *q)*;

o) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 (art. 1, comma 1, lettera *r)*;

p) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466 (art. 1, comma 1, lettera *s)*;

q) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (art. 1, comma 1, lettera *t)*;

r) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (art. 1, comma 1, lettera *u)*;

s) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121 (art. 1, comma 1, lettera *v)*;

t) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (art. 1, comma 1, lettera *z)*;

u) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903 (art. 1, comma 1, lettera *aa)*;

v) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera *cc)*;

w) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera *dd)*;

x) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera *ee)*;

y) Comitato dei garanti, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera *gg)*;
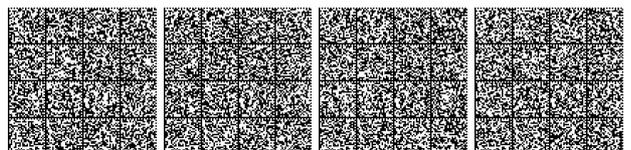
z) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (art. 1, comma 1, lettera *hh)*.

2. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

3. In sede di rinnovo della composizione degli organi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali è prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

Art. 2.

1. Gli organismi sottoelencati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

a) Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2003 e decreto ministeriale 1° febbraio 2006 (art. 1, comma 1, lettera *a)*;

b) Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2004 (art. 1, comma 1, lettera *c)*;

c) Conferenza permanente per l'organizzazione tecnica della Polizia di Stato, di cui ai decreti interministeriali 25 ottobre 2000 e 10 settembre 2001 (art. 1, comma 1, lettera *d)*;

d) Commissione consultiva permanente per le tecniche di primo soccorso sanitario, di cui al decreto dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 16 ottobre 2003 (art. 1, comma 1, lettera *f)*;

e) Commissione accertamenti specialistici, di cui ai decreti del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 1° febbraio 2006, n. 2, e del 27 giugno 2006, n. 10 (art. 1, comma 1, lettera *g)*.

f) Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, del 12 giugno 2003 e al decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali 30 settembre 2004 (art. 1, comma 1, lettera *h)*.

2. Il termine della proroga del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, è da intendersi riferito alla data dell'istituzione del Comitato Unico di Garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *c)* della legge 4 novembre 2010, n. 183.

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al sopramenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

4. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali è prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 ottobre 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15220
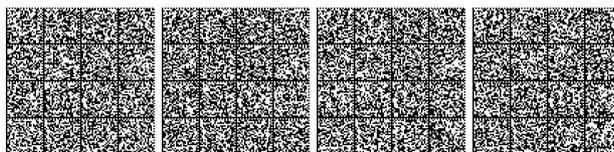
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011.

Conferimento dell'ulteriore incarico per gli affari regionali al Ministro senza portafoglio per il turismo e lo sport dott. Piero GNUDI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 novembre 2011, recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafogli, le parole: «al dott. Piero GNUDI il turismo e lo sport;» sono sostituite dalle seguenti: «al dott. Piero GNUDI gli affari regionali, il turismo e lo sport;».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 250

11A15585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «INP – Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 gennaio 2009 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «INP - Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «INP – Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano - Viale Papiniano, 42 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento in quanto conferma forti perplessità sul modello teorico di riferimento che si rifà a un insieme di autori dai quali risulta difficile individuare un approccio teorico coerente e una traduzione di quest'ultimo nella pratica clinica; mancano riferimenti esaustivi sulle indicazioni e controindicazioni di un trattamento che si ispiri al modello proposto, così come sono totalmente assenti riflessioni sulle evidenze che ne comprovino l'efficacia e l'efficienza; la strutturazione del percorso didattico-formativo non risulta inoltre connessa con le premesse teoriche;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «INP – Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» con sede in Milano - Viale Papiniano, 42 - per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15221

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2011.

Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
E
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attuativo delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante le misure di esecuzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2003 che ha modificato la struttura organizzativa del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2006, recante modifiche delle competenze delle Direzioni III e V del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione V del 21 aprile 2006, n. 43726 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2006, n. 122), che ha delegato l'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad alcune Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, secondo la competenza territoriale individuata nel predetto decreto;

Visto il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione V del 22 luglio 2008, n. 77967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2008, n. 175), che, nel sostituire il citato decreto n. 43726/2006, ha esteso la delega alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 che attribuisce alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro l'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, il cui art. 2, comma 1-*ter*, ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2010 recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 con il quale le funzioni precedentemente svolte dalle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze sono state riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il cui art. 2, comma 4-*bis*, ha attribuito agli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di applicare le sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2011, n. 252) recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 che conferma i compiti già attribuiti alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro in materia di usura e antiriciclaggio;

Ritenuto di dover rideterminare la competenza territoriale degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, ora individuati nelle Ragionerie territoriali dello Stato, cui sono trasmesse le segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Decretano:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al presente decreto, secondo la competenza territoriale ivi stabilita. La Direzione V del Dipartimento del tesoro definisce i procedimenti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di importo superiore a 250.000 euro e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al 31 agosto 2011, e i procedimenti già avviati nell'ambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo inferiore.

Art. 2.

I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni, accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trasmettono le relative segnalazioni e contestazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata secondo la competenza territoriale definita nella tabella di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la funzione di indirizzo e consulenza nella materia oggetto del presente decreto. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza coordina l'attività amministrativa a livello nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra le sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il Direttore Generale del Tesoro: GRILLI

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO
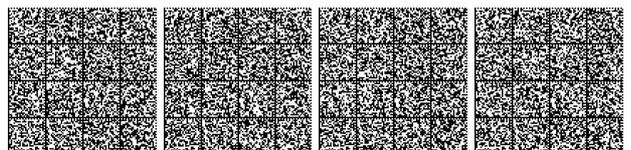
All. 1

Ragionerie territoriali dello Stato e rispettivi ambiti territoriali individuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

RTS	AMBITI TERRITORIALI
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna	Emilia Romagna e Marche
Firenze	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine	Friuli Venezia Giulia

11A15340

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 novembre 2011.

Rinnovo alla società «Certra srl», in Bolzano, dell'autorizzazione, quale organismo notificato, a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Vista la direttiva 2000/9/CE del Consiglio Europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale n. 1458(6)56.08.4.1 del 16 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2005, con il quale la società Certra srl con sede a Bolzano, Via Negrelli n. 13, è stata riconosciuta idonea, in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 2004, a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003, individuati nell'allegato I del medesimo decreto, ad eccezione del sottosistema n. 1 Funi ed attacchi di funi e del sottosistema n. 5 Dispositivi elettrotecnici;

Considerato che la predetta società Certra srl, pertanto, a seguito del suddetto decreto dirigenziale del 16 marzo 2005 è stata riconosciuta quale Organismo notificato con il n° 1620;

Visto il decreto dirigenziale n. 1194-12.06.21 del 17 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 2008, con il quale alla predetta società Certra veniva rinnovata, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2004, l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune, come previsto dal D.D. n. 1458(6)56.08.4.1 del 16 marzo 2005 ed, altresì, veniva autorizzata, quale organismo notificato, a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» anche del sottosistema «funi ed attacchi di funi» e dei relativi componenti di sicurezza;

Visto l'art. 19 del menzionato decreto legislativo n. 210/2003, secondo il quale tale riconoscimento ha validità triennale, da rinnovare a seguito di apposita istanza;

Vista l'istanza presentata dalla società Certra srl, del 29 ottobre 2010, acquisita agli atti della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, in data 9 novembre 2010 prot. 89593-12.06.10 con la quale la predetta società ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui al citato D.D. 1194-12.06.21 del 17 aprile 2008;

Visti la nota prot. R.U. 840 del 1° febbraio 2011 ed il relativo sollecito del 31 marzo 2011 prot. n. R.U. 2366 con cui questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata dalla Società Certra unitamente all'istanza di rinnovo sopra menzionata;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota del 19 aprile 2011, acquisita agli atti della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale in data 28 aprile 2011 prot. n. R.U. 3136, e la successiva integrazione del 10 giugno 2011, acquisita agli atti il 23 giugno 2011 prot. n. R.U. 4573;

Considerato che la società Certra srl ha in essere una convenzione, stipulata in data 20 luglio 2007, con il laboratorio Latif di Trento, per l'esecuzione delle prove tecniche previste dalle norme relative alla Direttiva Europea 2000/9/CE, per i sottosistemi ed i componenti di sicurezza sopra menzionati;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società Certra srl, con le relative integrazioni, soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Vista la nota prot. n. R.U. 5330 del 25 luglio 2011 con la quale questa Amministrazione comunicava la necessità di eseguire la verifica ispettiva finalizzata alla conclusione dell'istruttoria per il richiesto rinnovo e, pertanto, chiedeva la disponibilità del personale, dei locali e del laboratorio convenzionato;

Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive, previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 2004, effettuate in data 13 e 14 ottobre 2011 presso la sede della società Certra e presso il laboratorio Latif con essa convenzionato, sono state constatate le idoneità dei locali e dell'organizzazione in relazione ai requisiti previsti dal medesimo decreto;

Considerate le risultanze favorevoli dell'istruttoria e delle visite ispettive svolte da parte della Divisione 6 della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale;

Visto il parere positivo del Ministero dello sviluppo economico, formulato con nota prot. 204126 del 28 ottobre 2011, richiesto da questa Amministrazione con nota prot. n. 7118 del 18 ottobre 2011;
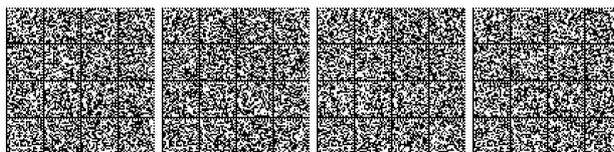
Decreta:

Art. 1.

Alla società Certra srl con sede in Bolzano, via Negrelli n. 13, è rinnovata, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2004, l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune, come previsto dal D.D. n. 1194-12.06.21 del 17 aprile 2008, citato in premessa.

La società Certra srl, per quanto sopra, è autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità «CE» dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, individuati nell'allegato I del medesimo decreto ad eccezione del sottosistema 5, il tutto come di seguito elencato:

1. funi ed attacchi di funi;
2. argani e freni;
3. dispositivi meccanici:
   3.1. dispositivi di tensione delle funi;
   3.2. meccanismi delle stazioni;
   3.3. meccanica di linea;
4. veicoli:
   4.1. cabine, sedili e dispositivi di traino;
   4.2. sospensione;
   4.3. carrelli;
   4.4. collegamento con le funi;
6. dispositivi di soccorso:
   6.1 dispositivi di soccorso fissi;
   6.2. dispositivi di soccorso mobili.

Art. 2.

I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 210/2003, mediante la struttura organizzativa ed operativa individuata nella documentazione presentata dalla società richiedente, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2004; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il relativo benestare.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività della società Certra S.r.l. ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003, effettuando ispezioni, di propria iniziativa ovvero su richiesta della medesima società, al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, o verificando a campione le certificazioni rilasciate. A tal fine, ogni anno, la società Certra srl comunica all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

Art. 4.

La presente autorizzazione ha validità triennale con decorrenza dal 17 aprile 2011, data di scadenza del precedente rinnovo dell'autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

11A15339

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del ministero Risorse agricole del 19 ottobre 2004, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione geografica tipica dei vini «Campania» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda della Federazione Provinciale CC.DD. Caserta; Confederazione Italiana Agricoltori Caserta; Unione Provinciale Agricoltori Caserta, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Casavecchia di Pontelatone» e l'approvazione del disciplinare d produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2011;

Considerato che è pervenuta nei termini e nei modi previsti, istanza avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati, da parte della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Caserta; Confederazione Italiana Agricoltori Caserta; Unione Provinciale Agricoltori Caserta, intesa ad apportare la seguente modifica all'art. 5, comma 2, della proposta di disciplinare di produzione, relativo alla zona di vinificazione, aggiungendo alla fine del periodo il seguente testo aggiuntivo: «ed il territorio del Comune di Amorosi in provincia di Benevento»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Casavecchia di Pontelatone», in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Casavecchia di Pontelatone» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CASAVECCHIA DI PONTELATONE"

Articolo 1

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata "Casavecchia di Pontelatone " è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e riserva.

Articolo 2

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

- "Rosso" e "riserva" : Casavecchia n. minimo 85%; possono concorre altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Campania, fino a un massimo del 15%;

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino DOC "Casavecchia di Pontelatone" comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.

Fisicamente i confini sono così individuati:

Partendo da nord dall'intersezione tra il limite amministrativo del comune di Ruviano e la strada comunale San Domenico in località Composto, si prosegue in direzione Sud, fino al centro abitato di Ruviano. Da qui si prosegue con la ex strada statale 87 e successivamente con la Strada Provinciale Castel Campagnano – Piana di Monte Verna fino all'incrocio con la ex strada Statale 87. Da detto incrocio si prosegue verso Ovest con la Strada Provinciale 264 Piana di Monte Verna – Trifilisco fino in località Barignano, Taverna Nuova, raggiungendo successivamente il confine amministrativo dei comuni di Pontelatone, Formicola, di nuovo Pontelatone, Liberi, Chiazzo e Ruviano terminando con il ricongiungimento con la strada comunale San Domenico in località Composto.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Casavecchia di Pontelatone" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle e/o umidi e/o non sufficientemente soleggiati.

Densita' di impianto.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono
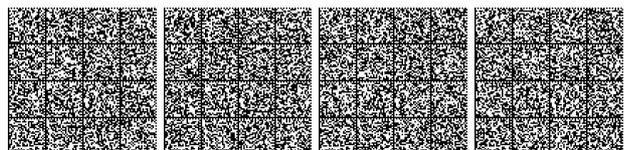
rispondere a moderne tecniche colturali e prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 ceppi. Per I nuovi impianti e reimpianti è vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni pratica di forzatura e altresì consentito effettuare irrigazioni di soccorso, prevedendo impianti di irrigazione.

Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.
La produzione massima di uve ammesse per i vini "Casavecchia di Pontelatone" per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

DENOMINAZIONE	PROD. MAX UVA/HA TON.	TITOLO ALCOL. MIN. NAT. (VOL%)
CASAVECCHIA DI PONTELATONE		
ROSSO	9	11,50
RISERVA	9	12,00

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinante alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Casavecchia di Pontelatone devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purchè le resa unitaria non superi per più del 20 % i limiti stessi. Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine.
La Regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformità alle norme di legge.

Articolo 5

Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche varietali e territoriali.

Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Casavecchia di Pontelatone" possono essere effettuate nell'ambito dell'intera provincia di Caserta e nel territorio amministrativo del Comune di Amorosi in provincia di Benevento.

Arricchimento.
L'aumento del titolo alcolometrico è consentito ai sensi delle norme vigenti e solo per la tipologia rosso.

Resa uva/vino.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 5% del vino totale finito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

Invecchiamento.
lì vino a denominazione di origine controllata "Casavecchia di Pontelatone" deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di due anni di cui almeno uno in legno. Per la
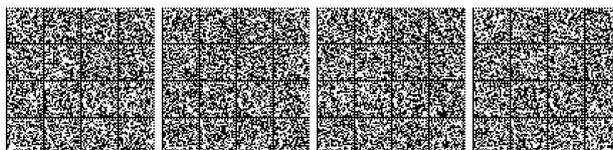
tipologia “riserva” l’invecchiamento deve essere di non meno di tre anni di cui almeno 18 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo Novembre dell’anno della vendemmia.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: Rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento
- odore: intenso, persistente, caratteristico
- sapore: secco, sapido, giustamente tannico, morbido e di corpo
- titolo alcolometrico volumico minimo totale: rosso 12,50% Vol, riserva 13,00%Vol.
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore netto minimo: 26 g/l.

È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

E’ vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “selezionato” e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “masseria” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Comunitarie e Nazionali in materia.

La menzione “vigna” o I suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, purchè sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Doc “Casavecchia di Pontelatone” deve figurare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino Doc “Casavecchia di Pontelatone” la specificazione di tipologia “riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Casavecchia di Pontelatone”.

Articolo 8

Confezionamento

Il vino a Doc “Casavecchia di Pontelatone” deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri. I recipienti devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l’abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio. E’ ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0.200 litri il tappo a vite e/o strappo.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
CASAVECCHIA DI PONTELATONE ROSSO	B446	X	365	2	X	X	A	0	X	Nuovo
CASAVECCHIA DI PONTELATONE RISERVA	B446	X	365	2	A	X	A	1	X	Nuovo

11A15047

DECRETO 17 novembre 2011.

Autorizzazione alla società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Valtènesi» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valtènesi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 8/2011 del 20 settembre 2011 presentata dal Consorzio Garda Classico relativa all'individuazione della società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Valtènesi»;

Vista la nota prot. 9/2011 del 2 ottobre 2011 con la quale il Consorzio Garda Classico ha comunicato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in alternativa all'utilizzo dei contrassegni di Stato stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., la scelta del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo 109/1992 quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino DOC certificate;

Vista la nota prot. n. M1.2011.0014273 inoltrata dalla competente Regione Lombardia con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Valtènesi»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata con nota prot. U-2011-0033892 del 9 novembre 2011 dalla società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane, 32, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Valtènesi» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo alla struttura di controllo autorizzata o designata, per le finalità previste dal piano di controllo approvato per singola denominazione di origine.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A15219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

A seguito dell'emanazione della legge 4 novembre 2010, n. 201 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2010, che ha autorizzato l'adesione, si è provveduto a depositare, in data 19 aprile 2011, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, la Convenzione sunnominata entra in vigore il 1° novembre 2011.

11A14915

Rilascio di *exequatur*

In data 26 ottobre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla signora Sarah Morrison, Console Generale degli Stati Uniti d'America in Firenze.

11A14916

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 28 settembre 2011, recante: «Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2011, all'articolo 2, per un mero errore materiale, è stata attribuita una numerazione sbagliata alla lista degli Stati. Pertanto dove è scritto: «8. Sint Maarten; *10*. Bonaire; *11*. Sint Eustatius; *12*. Saba», deve intendersi: «8. Sint Maarten; *9*. Bonaire; *10*. Sint Eustatius; *11*. Saba.».

11A15529
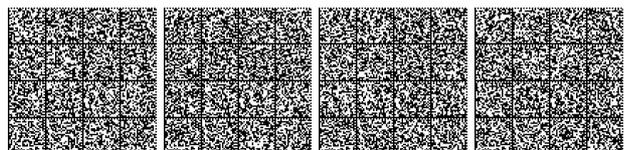
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5836004	000	014
5836005	000	014
5836006	000	014
5836007	000	014
5836008	000	014
5836009	000	014
5836010	000	014
5836011	000	014
5977243	000	014
5977483	000	014
5977484	000	014
5977485	000	014
5977486	000	014
5977487	000	014
5977488	000	014
5977489	000	014
5997908	000	014
5997909	000	014
5997911	000	014
6000773	000	014
6000774	000	014
6000775	000	014
6000776	000	014
6000777	000	014
6000778	000	014
6000779	000	014
6000780	000	014
6000781	000	014
6000782	000	014
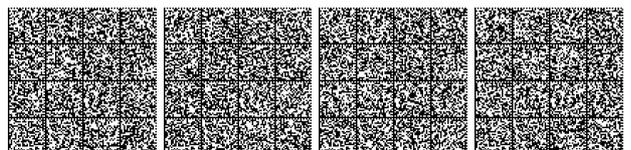
6009833	000	014
6009834	000	014
6018878	000	014
6018879	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2841472	000	029
2874883	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
509041	000	029
518283	000	029
518284	000	029
538841	000	029
546449	000	029
546686	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
IL TESORO DEL FARAONE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4663597	000	029
4667494	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3279385	000	029
3407384	000	029
3407385	000	029
3407386	000	029
3407387	000	029
3414265	000	029
3414266	000	029
3419330	000	029
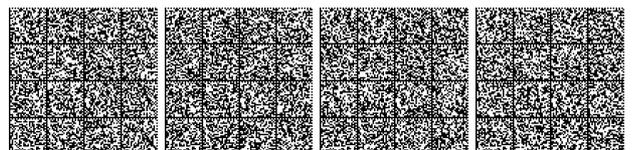
3419331	000	029
3421503	000	029
3421515	000	029
4326189	000	029
4326193	000	029
4326194	000	029
4326195	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
7404603	000	059
7404604	000	059
7404605	000	059
7404606	000	059
7404607	000	059
7404608	000	059
7404609	000	059
7404610	000	059
7546171	000	059
7546172	000	059
7546173	000	059
7546174	000	059
7546175	000	059
7546176	000	059
7546177	000	059
7546178	000	059
7546304	000	059
7546305	000	059
7553489	000	059
7553490	000	059
7553491	000	059
7559847	000	059
7559940	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1830372	000	059
1881601	000	059
1881602	000	059
1948915	000	059
1966627	000	059
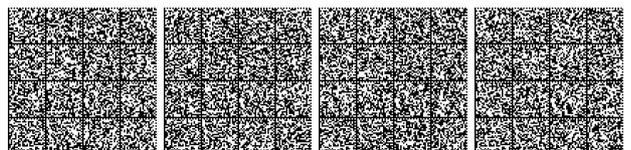
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1552763	000	059
1552764	000	059
1603827	000	059
1604534	000	059
1604535	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
401254	000	059
412305	000	059
421724	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1143265	000	059
1147130	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1200251	000	099
1219509	000	099
1238413	000	099
1238753	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
56814	000	099
78495	000	099
78496	000	099
96186	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
412568	000	099
427684	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
308262	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
368499	000	149
371192	000	149
372339	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
348245	000	149
359218	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
402320	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
398367	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
542139	000	149
548538	000	149
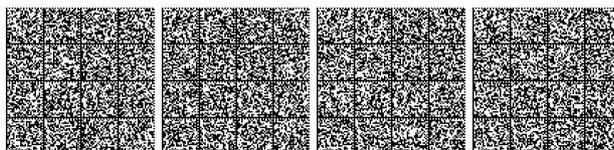
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
304269	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MINI CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
67630	000	299
80929	000	299
101336	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
705319	000	299
710559	000	299

11A15414

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6222387	000	014
6222388	000	014
6222389	000	014
6224290	000	014
6224292	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3498932	000	029
3499907	000	029
3500208	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
7735372	000	059
7735373	000	059
7735374	000	059
7735375	000	059
7735376	000	059
7735377	000	059
7727851	000	059
7733961	000	059
7734532	000	059
8123443	000	059
8123444	000	059
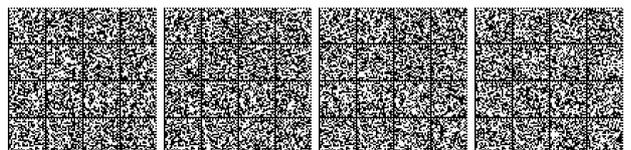
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2135065	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1676508	000	059
1630919	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1277518	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
109459	000	099
109460	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
361366	000	149
361367	000	149
385607	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
372500	000	149
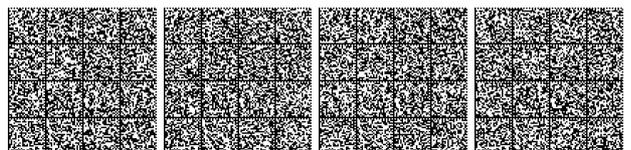
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
486416	000	149
511410	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
408971	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
554958	000	149
555901	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAGIC ROULETTE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
32461	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MINI CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
104068	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
730509	000	299
727006	000	299
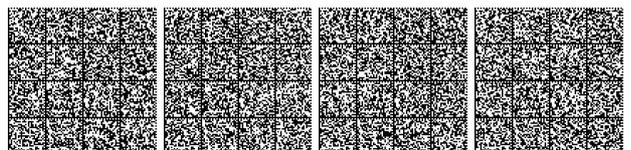
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
600328	000	299
592387	000	299
606517	000	299

11A15415

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-278) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.